

FONDAZIONE
"RICCARDO SERRINI PARROZZANI ONLUS"
STATUTO

ART. 1

E' costituita per volontà della signora Anna Maria Di Loreto ved. Parrozzani, in memoria del signor Riccardo Serrini Parrozzani, una Fondazione denominata **"RICCARDO SERRINI PARROZZANI ONLUS"**. La Fondazione ha sede in **Isola del Gran Sasso d'Italia, Borgo San Leonardo snc, presso Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Parrozzani"**.

ART. 2

Scopo della Fondazione è lo sviluppo dell'istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia. In particolare la fondazione curerà la istituzione presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Parrozzani" di una o più borse di studio annuali e/o stage formativi da conferire agli studenti più meritevoli e con minori possibilità economiche. Curerà inoltre interventi volti a migliorare l'accesso alla cultura, istituendo centri di studio, di ricerca, laboratori didattico-ricreativi, centri di aggregazione polivalenti anche in rete con le istituzioni e le associazioni del territorio del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia e della Comunità Montana Zona "O" e di tutto il territorio della Regione Abruzzo. Il servizio potrà essere esteso, oltre che alla popolazione giovanile anche a quella adulta del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, interessata a crescere culturalmente con attività di formazione ricorrente e permanente.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro. Non può distribuire utili e persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.


ART. 3

La Fondazione Riccardo Serrini Parrozzani persegue finalità di cultura e di ricerca nessuna esclusa. Per il conseguimento delle sue finalità può fra l'altro:

- a) Promuovere la richiesta di contributi pubblici e privati da destinarsi agli scopi statutari;
- b) Stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) Amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture e i servizi culturali dei quali le sia stata affidata la gestione;
- d) Sostenere lo svolgimento di attività di formazione e ricerca anche tecnologica in proprio attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Parrozzani", del Comune Isola del Gran Sasso d'Italia e/o di altre associazioni, fondazione ed Enti;
- e) Promuovere la costituzione e/o la partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nell'ambito regionale;
- f) Promuovere la partecipazione ad iniziative congiunte con altri istituti culturali, istituzionali e di ricerca sempre in ambito regionale;
- g) Promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e partecipare ad analoghe iniziative di altri soggetti.

La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività:

- a) Acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento dell'attività della Fondazione;
- b) Svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, con specifico riguardo a:
 1. Promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca,



nonché alle attività integrative e sussidiarie alle stesse;

2. Realizzazione di servizi e di iniziative dirette a favorire le condizioni di studio;
3. Promozione e supporto all'attività di cooperazione scientifica e culturale con istituzioni, strutture ed associazioni comprese nel territorio regionale;
4. Realizzazione e gestione di strutture di edilizia scolastica e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'educazione giovanile, all'attività istituzionale della Scuola ed alle attività socio assistenziali a favore della popolazione di Isola del Gran Sasso d'Italia;
5. Supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili descritti nell'atto costitutivo della Fondazione medesima del quale il presente statuto è da considerarsi parte integrante e sostanziale.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Comitato Direttivo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- a) Di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio effettuato dal Fondatore, da Partecipanti istituzionali, ovvero da altri soggetti pubblici o privati;
- b) Dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) Dei proventi della propria attività, anche in regime di convenzione.

ART. 5

La Fondazione è retta da un Comitato Direttivo composto da cinque membri, tre permanenti e due pro-tempore.

ART. 6

Sono membri di diritto del Comitato Direttivo:

- il Sindaco pro tempore del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE);
- il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Parrozzani" di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE).

Sono membri permanenti:

- TRIVELLIZZI MARIA LUIGIA, designata quale successore dalla Fondatrice Sig.ra Anna Maria di Loreto, che svolge la carica di Presidente;
- due persone indicate dal fondatore e successivamente dal Presidente.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno, tra i membri permanenti, un Vice Presidente ed un Segretario che durano in carica tre anni e possono essere confermati. I membri permanenti cessano dal loro status per morte o per dimissioni, ad esclusione di eventuali provvedimenti giudiziari a loro carico che ne pregiudichino l'operatività all'interno della Fondazione.


Per le eventuali sostituzioni degli stessi, il Presidente in carica sentiti i membri permanenti del Consiglio direttivo procederà alla loro designazione.

Spetta al Presidente in carica la designazione del suo successore.

ART.7

Al Comitato Direttivo spetta:

Mano del pro Tempore



- a) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) di provvedere sugli affari che riguardano la vita e l'attività della Fondazione;
- c) di approvare modifiche dello Statuto su proposta del Presidente.

Spettano altresì al Comitato Direttivo tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la ripartizione delle stesse a favore delle varie istituzioni o settori attraverso le quali la Fondazione persegue gli scopi sociali, nonché per l'organizzazione e l'amministrazione di tutte le attività della Fondazione.

All'uopo il Comitato Direttivo può emanare un regolamento che sarà valido 5 anni e può essere confermato.

ART. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Comitato Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato Direttivo.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 9

Il Comitato Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

ART. 10

Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 11


I verbali delle deliberazioni del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

Il Segretario del Comitato viene nominato dal Comitato stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.

ART. 13

I componenti il Comitato Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute nell'esercizio della loro funzione.



ART. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 15

Il collegio dei revisori dei conti è un organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il collegio dei revisori, qualora nominato, è composto da 1 membro scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il revisore dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno, si procederà a nuova nomina ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Detto membro resterà in carica fino alla scadenza del termine previsto.

Marco Ruffo Bertolli

